

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Primo Maggio n.25

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: guidodelre@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 11 Aprile 2019

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter trimestrale che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. n.52 del 14.03.2019 – Mancato deposito della fideiussione e illecito disciplinare

Con C.U. n. 52 del 14 marzo 2019 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di un'affiliata, responsabile di non aver provveduto al deposito entro il termine federale della fideiussione richiesta. Il Tribunale, ritenuta la violazione provata documentalmente, ha accolto il deferimento e sanzionato il legale rappresentante precisando che *“il ritardo rispetto al termine di inoltro del documento recante la fideiussione prescinde dalla causa che lo ha provocato e costituisce di per sé l'illecito disciplinare, che impone l'adozione a carico dei deferiti delle sanzioni che sono state chieste”*.

C.U. n.18 dell'08.04.2019 – Inammissibilità reclamo

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Vertenze Economiche pronunciandosi sul reclamo proposto da un'affiliata con la quale richiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Premi che la condannava al pagamento del premio di preparazione a favore di altra società, ha dichiarato il reclamo inammissibile rilevandone la tardività per essere stato proposto dopo lo scadere del termine di impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi previsto dalla normativa federale come perentorio nonché per non aver contestualmente inviato il reclamo anche alla controparte violando in tal modo le norme sul contraddittorio.

-CORTE SPORTIVA DI APPELLO FEDERALE

C.U.n99 del 21.02.19– Ritardata presenza sul terreno di gioco e causa di forza maggiore

Con Comunicato Ufficiale n. 99 del 21.02.19 la Corte Sportiva d'Appello della FIGC si è espressa in merito al reclamo proposto da un'affiliata avverso le sanzioni comminate dal giudice sportivo in primo grado in virtù del fatto che la società medesima non si era presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa in violazione dell'art. 55 NOIF. La Corte Sportiva, preso atto della tesi difensiva sostenuta dalla società che sosteneva che il ritardo fosse stato causato dalla lentezza delle operazioni di imbarco all'aeroporto, ritenendo sussistente nel caso di specie l'istituto della forza maggiore ha accolto il reclamo precisando che *“se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione”*.

C.U. n. 106 del 07.02.2019 – Ammissibilità prova TV

Con C.U. n. 106 del 07 febbraio 2019 la Corte Sportiva d'Appello chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso proposto da un'affiliata avverso la squalifica per 3 gare effettive comminate ai danni di un proprio calciatore responsabile di aver sferrato una violenta gomitata all'avversario, ha ammesso la prova TV nel caso di specie in forza del fatto che il Direttore di gara ha precisato di non aver visto l'episodio in quanto avvenuto fuori dal suo campo visivo precisando che "L'art.35, comma 1.3., del C.G.S. prevede che le immagini televisive possano essere utilizzate nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo".

DECISIONI F.I.P.

-TRIBUNALE FEDERALE FIP

C.U. n. 43 del 26.02.2019 - Falsificazione della firma sul modulo di tesseramento

Il Tribunale Federale pronunciandosi sulla condotta tenuta dal Presidente di un'affiliata ha applicato al tesserato la sanzione dell'inibizione per otto mesi in quanto ritenuto responsabile di aver agito ed aver apposto di propria iniziativa, senza interpellare neppure telefonicamente l'atleta, la firma della medesima sul modulo di tesseramento. Il Tribunale, nella propria decisione, ha avuto modo di precisare che il Presidente in tal modo ha agito senza alcuna autorizzazione a danno dell'atleta ignara, la quale ha scoperto per puro caso, e solo al momento dell'iscrizione presso altra società, di essere già tesserata per un club pur non avendo firmato alcun modulo.

-CORTE SPORTIVA D'APPELLO FIP

C.U. n. 1440 del 03.04.2019 - Mancanza dei presupposti legittimanti l'applicazione della sanzione

Con Comunicato Ufficiale n. 1440 del 3 aprile 2019 la Corte sportiva d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi in merito al reclamo proposto da un'affiliata con il quale richiedeva l'annullamento della sanzione dell'ammenda comminata dal giudice sportivo a causa del mancato corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e rilevante irregolarità della sirena del cronometro di gara. La Corte Sportiva rilevando che non è apparso menzionato negli atti di gara che gli stessi abbiano provveduto a rilevare la temperatura da loro certifica, né risultano contestazioni avanzate dagli stessi prima o durante la partita e che con riferimento dell'asserito malfunzionamento del cronometro i giocatori in campo hanno continuato regolarmente le azioni di gioco ha accolto il reclamo annullando le sanzioni.

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Decisione n. 13 del 13.02.2019 - Incompetenza del Collegio di Garanzia in materia di esclusione da una competizione dilettantistica

Con Decisione n. 14 del 13 febbraio 2019 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso presentato da un'affiliata che richiedeva l'annullamento della delibera emanata dal Comitato Regionale competente di non ammissione dell'Associazione ricorrente al Campionato Allievi e Regionali. Il Collegio richiamando le norme di cui all'art. 54 CGS CONI ed in particolare con riferimento alla competenza dell'Organo medesimo ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso precisando che la competenza al Collegio di Garanzia è ammessa in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni agonistiche ed in materia di iscrizione della società ai campionati nazionali professionistici di calcio, da ciò discende l'inammissibilità del ricorso in oggetto avendo ad oggetto provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica.

Decisione n. 24 del 28.03.2019 - Abbreviazione termini - violazione del diritto di difesa

Con Decisione n. 24 del 28 marzo 2019 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha espresso la propria decisione in riferimento al ricorso proposto da un'affiliata avverso la pronuncia emessa dal Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche che la condannava al pagamento di un importo in favore di un calciatore. Il Collegio, in particolare, preso atto del motivo di ricorso sollevato dalla ricorrente sulla mancanza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ha accolto il ricorso disponendo il rinvio al Tribunale Federale Nazionale ritenendo corretta l'omessa motivazione in virtù del fatto che l'organo giudicante nella propria decisione non ha minimamente preso in considerazione un dato oggettivo fondamentale peraltro non oggetto di contestazione tra le parti.

-APPROFONDIMENTI

MARCHI E CALCIO

A cura dell' Avv. Guido Del Re

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente. In Italia è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005) e dagli art. 2569 - 2574 del Codice Civile. I requisiti affinché un "segno" si possa registrare come marchio sono: capacità distintiva o originalità (art. 13 Cpi), rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi), novità estrinseca (art. 12 Cpi), liceità (art. 14 Cpi). Nel caso in cui il marchio possieda tutti gli elementi sopra indicati si potrà provvedere al deposito dello stesso presso gli uffici preposti a seconda che si voglia ottenere una tutela nazionale, europea o internazionale. Nel Calcio il marchio ha acquisito nel tempo sempre maggiore importanza. Importanza sociale ed economica dovuta allo sfruttamento dello stesso in diverse forme. Lo sfruttamento economico difatti avviene sia con riferimento agli incassi delle partite, gli abbonamenti, i diritti televisivi e le sponsorizzazioni, sia attraverso l'attività commerciale del marchio stesso meglio identificata nel merchandising. Le particolarità del marchio delle società calcistiche sono legate alla

elevata ed unica risonanza mediatica degli eventi calcistici ed all'estremo grado di "fidelizzazione" del cliente- tifoso nei confronti della propria squadra calcistica della quale acquista merchandising di ogni tipo. La gestione diretta dell'uso del marchio, genera nei confronti delle società di calcio professionistiche due diverse modalità di benefici. Da un lato contribuendo, in maniera generica ed indistinta, allo sviluppo della società ed alla formazione del risultato economico e finanziario complessivo della gestione e, dall'altro, apportando utili specifici e distinti come risultato dell'attività di merchandising. In tale ottica, il valore del marchio è suddivisibile in due componenti ossia una "specifica", legata alle royalties ottenibili dall'attività di merchandising, ed una "generica" relativa al beneficio sull'attività caratteristica. Per il valore che hanno acquisito i marchi sportivi nel tempo, si è sviluppato dalla metà degli anni Duemila il "fenomeno" della cessione degli stessi. Con la necessità di "mettere a posto" i bilanci le società di calcio italiane si sono finanziate con questo meccanismo vendendo e riaffittando il marchio, o mediante la costituzione di una nuova società alla quale veniva conferito il ramo d'azienda legato allo sfruttamento del brand. Sostanzialmente il brand veniva venduto a una società collegata al club calcistico, la quale incassava un certo corrispettivo subito, in modo da poter "aggiustare" i conti e "riaffittava" contestualmente il marchio dalla società per poterlo sfruttare commercialmente, pagando un canone periodico. Con la cessione del marchio ad una società controllata, si incassava invece "nell'immediato" una somma cospicua rimanendo "di fatto" nella disponibilità del marchio. Al di là di tali "diverse" modalità di sfruttamento dei marchi, è interessante vedere come tra le società europee il Manchester United sia in vetta tra i più ricchi brand calcistici al mondo, toccando quota 1,895 miliardi di dollari, mentre il Barcellona sia il brand più forte sul mercato. Il giusto premio alle intuizioni ed alla bravura del Manchester United che ha puntato sin da subito sul proprio brand (anche pre-globalizzazione, pre-merchandising e pre-social).

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

-Le medie spettatori più alte 2013-2018 Inter prima in A

Medie spettatori 2013 2018 - Il CIES Football Observatory, nel suo report mensile, ha condotto un'analisi riguardante le presenze negli stadi dei campionati europei tra il 2003 e il 2018. Oltre alle medie spettatori divise per campionato, è stata stilata anche una classifica che raggruppa i club sulla base dell'affluenza fatta registrare negli ultimi cinque anni, tra il 2013 e il 2018.

La graduatoria prende in considerazione i 51 club europei con la media spettatori più alta negli ultimi cinque anni, e mette al primo posto i tedeschi del Borussia Dortmund. Un risultato da capogiro per i gialloneri, che mediamente hanno ospitato 80.230 tifosi. Al secondo posto in classifica si trova invece il Manchester United, con una media di 75.218 presenze, mentre il podio si chiude con il Barcellona: 74.876 tifosi.

La top 10 di questa particolare classifica vede una predominanza di club tedeschi. Oltre al Dortmund, troviamo il Bayern Monaco (4° a 73.781 tifosi), lo Schalke 04 (6° a

61.328), l'Amburgo (8° a 52.349) e lo Stoccarda (9° a 52.012). Presenti inoltre una seconda squadra spagnola, il Real Madrid (5° a 69.822), e una seconda squadra inglese, l'Arsenal (7° a 59.793). Chiude al 10° posto, eccezionalmente, un club di MLS, l'Atlanta United, con una media di 51.547 tifosi. (fonte Calcio&Finanza)

-Pirateria, una proposta di legge contro lo streaming illegale

In materia di lotta alla trasmissione illegale degli eventi sportivi, gli onorevoli del Pd Luca Lotti e Antonello Giacomelli hanno annunciato la presentazione, nelle prossime settimane, di una proposta di legge per contrastare in maniera efficace la pirateria online legata agli eventi sportivi, tra i quali anche le partite di calcio.

«Nello stesso provvedimento chiederemo alle grandi società e compagnie di telecomunicazioni di essere al nostro fianco in questa battaglia. Lo sport italiano, autentica ricchezza economica e culturale del nostro Paese, merita attenzione e tutela da ogni forma di illegalità», ha sottolineato Lotti, come riportato dall'ANSA.

«Stiamo lavorando sull'idea di Luca a una norma che responsabilizzi le Telco, tuteli i diritti e dia reale efficacia ai provvedimenti della Magistratura in tema di pirateria e non solo. Un'autentica lotta alla pirateria non è solo un fatto di giustizia ma farà emergere nuovo reddito, in particolare sul calcio e sullo sport, e questo renderà a nostro avviso possibile prevedere un meccanismo incentivante e non solo sanzionatorio», ha aggiunto invece Giacomelli. (fonte Calcio&Finanza)

-Idea Uefa: le prime 5 dei gironi qualificate alla Champions seguente

Format Champions League 2024 - La riforma della Champions League è ancora lontana, visto che il nuovo calendario europeo prenderà vita nel 2024. Tuttavia, filtrano indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo format della competizione. Il quotidiano francese L'Equipe ha dedicato a tal proposito proprio un focus sulla futura organizzazione della massima competizione europea per club.

Dovrebbe essere confermata la suddivisione delle 32 squadre partecipanti in quattro raggruppamenti da 8, con le prime quattro che si qualificherebbero direttamente sia agli ottavi di finale, sia all'edizione successiva della manifestazione. Allo stesso tempo, dovrebbe invece scomparire la retrocessione di alcune formazioni nell'Europa League della stagione in corso.

Tuttavia, i club eliminati non resterebbero a guardare. I quinti classificati sarebbero qualificati infatti per la fase a gironi della Champions League seguente (come le squadre piazzatesi dal primo al quarto posto); sesti e settimi daranno vita a una sorta di play-out a scontri diretti che metteranno in palio altri quattro posti per l'edizione successiva della competizione, mentre gli eliminati parteciperanno all'Europa League nella stagione seguente. Infine, gli ottavi si qualificheranno ai turni preliminari dell'Europa League seguente. Gli otto posti liberi andrebbero alle semifinaliste dell'Europa League e a quattro squadre campioni nazionali non ancora qualificate.

E a proposito dell'Europa League, anche il secondo torneo continentale vedrà delle modifiche nel proprio format: il torneo verrebbe infatti diviso in due, con la fase a gironi di Europa League composta da 32 squadre suddivise in otto gruppi da 4. La fase a gironi

di Europa League 2 andrebbe invece a suddividere 64 squadre in sedici gironi da 4, determinati su base geografica in base alla provenienza delle varie squadre. (fonte Calcio&Finanza)